

COMUNE DI MEZZOCORONA

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)E DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 447/95 - D.P.C.M. 14/11/1997 - D.G.P. n. 14002/1998- D.G.P. n. 390/2000)

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 12.02.2008

REGOLAMENTO ACUSTICO

IL PRESIDENTE
Luca Coletti



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Adriano Ceolan

Indice

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1. Campo di applicazione
- Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore
- Art 3.Adeguamento al P.C.C.A.
- Art 4.Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

- Art 5.Definizione
- Art 6.Piani aziendali di risanamento acustico
- Art 7. Valutazione previsionale di impatto acustico
- Art 8. Valutazione previsionale di clima acustico
- Art 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Art 10.Definizioni
- Art 11. Deroghe semplificate
 - 11.1.Cantieri edili, stradali ed assimilabili
 - 11.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.
- Art 12. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento

TITOLO IV.ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art 13.Allarmi acustici
- Art 14. Sirene di segnalazione turni di lavoro
- Art 15. Campane per cerimonie religiose
- Art 16. Attrezzature da giardino
- Art 17. Razzi e fuochi d'artificio
- Art 18. Pubblicità fonica
- Art 19. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti
- Art 20. Altre attività rumorose

Tabella riassuntiva

TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 21.Attività di controllo.
Art 22.Sanzioni
Art 23.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Mezzocorona, approvato ai sensi della L. 447/95, della L.P. n.10/98 e ss.mm. con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2008.
- 2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
- 3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCM 14/11/97).

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento			
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)		
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]		
I	aree particolarmente protette	45	35		
II	aree prevalentemente residenziali	50	40		
III	aree di tipo misto	55	45		
IV	aree di intensa attività umana	60	50		
V	aree prevalentemente industriali	65	55		
VI	aree esclusivamente industriali	65	65		

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Per le infrastrutture di trasporto i limiti di cui alla tabella seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento			
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)		
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]		
I	aree particolarmente protette	50	40		
II	aree prevalentemente residenziali	55	45		
III	aree di tipo misto	60	50		
IV	aree di intensa attività umana	65	55		
V	aree prevalentemente industriali	70	60		
VI	aree esclusivamente industriali	70	70		

- 3. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:
 - 5 dB nel periodo diurno
 - 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento		
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)	
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]	
I	aree particolarmente protette	47	37	
II	aree prevalentemente residenziali	52	42	
III	aree di tipo misto	57	47	
IV	aree di intensa attività umana	62	52	
V	aree prevalentemente industriali	67	57	
VI	aree eclusivamente industriali	70	70	

- 5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
 - a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adeguamento al P.C.C.A.

- 1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui al precedente Art 2 punto 5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- 2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro 18 (diciotto) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., salvo i casi di cui all'Art 6.

Art 4. Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto

1. **Infrastrutture stradali**. Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio del Comune di Mezzocorona, ai sensi del DPR 142/2004, sono rappresentate nelle Tavole n. 2, n. 2.1 e n. 2.2 del P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I limiti di immissione per <u>strade esistenti ed assimilabili</u> sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice	Sottotipi a fini acustici (secondo	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
della strada)	norme Cnr 1980 e direttive PUT)	acustica (m)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
7. uu.oouuu		150 (fascia B)	00	.0	65	55
B - extraurbana		100 (fascia A)	50	40	70	60
principale		150 (fascia B)	30	.0	65	55
	C(a) (strade a carreggiate	100 (fascia A)	50	40	70	60
C - extraurbana	separate e tipo IV Cnr 1980)	150 (fascia B)			65	55
secondaria	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori della Tabella C del D.P.C.M. 14. applicati in modo conforme alla zonizza			
F – locale (urbana ed extraurbana)		30	acustica riportata nelle Tavole 1, 1.1 e 1.2 PCCA			
* per le scuole vale il solo limite diurno						

I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione ed assimilabili sono i seguen	I limiti di immissione	e per strade di nu	ova realizzazione ed	assimilabili sono	i sequenti:
--	------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------

Tipo di strada (secondo Codice	fini acustici	•	` ' '		Altri Ricettori	
della strada)	(secondo il DM 6/11/2001) (*)		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana	C1	250	50	40	65	55
secondaria	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori LIMITE DI IMMISSIONE (della Tabella C D.P.C.M. 14/11/97) applicati in modo conforme		conforme alla	
F – locale		30	zonizzazione acustica riportata nelle Tavole 1 1.2 e 1.3 del PCCA			i avoie 1, 1.1,

^(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

2. **Infrastrutture ferroviarie**. Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio del Comune di Mezzocorona, ai sensi del DPR 459/1998, sono rappresentate nelle Tavole n. 2, n. 2.1 e n. 2.2 del P.C.C.A. Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima (fascia A) più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda (fascia B) più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

^(**) per le scuole vale il solo limite diurno

• nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti valgono i seguenti limiti:

- **50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno** per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno)
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A.
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 5. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a cinque volte in ciascuno dei mesi nel periodo da giugno a settembre nello stesso luogo. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
- 2. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1. Ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco;
 - attività di supporto ai trasporti

Art 6. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento da parte dell'APPA.

- 2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
- 3. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni di cui al successivo Art 22.

Art 7. Valutazione previsionale di impatto acustico

- 1. <u>Sono tenuti</u> a presentare al Comune la *documentazione di previsione di impatto acustico*, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 4, i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
 D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
 classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di <u>concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad **attività produttive**, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;</u>
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
- esercizio di attività produttive
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali.
- 2. <u>Non sono soggette</u> a *valutazione previsionale di impatto acustico* le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti.
- 3. La documentazione di impatto acustico (vds. ALLEGATO 4), prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
- 4. Per le <u>attività che non utilizzano apparecchi rumorosi</u> la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività. (**ALLEGATO 1** al presente regolamento).
- 5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
- 6. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
- 7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 8. Valutazione previsionale di clima acustico

- Sono tenuti a presentare al Comune la <u>relazione previsionale di clima acustico</u>, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 5 del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi edifici residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate Art 7 comma 1 lettera a) del presente regolamento] o previsti in vicinanza di: attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o agroindustriale ove siano installati impianti rumorosi; artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, attività di rottamazione; strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali; parcheggi con capienza superiore a 200 posti auto, attività di spedizioniere; cave; impianti di lavorazione inerti.

Art 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia

- Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8, prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie (Art 4) e stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune di Mezzocorona, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
- 2. <u>In caso di infrastrutture stradali esistenti, *gli interventi* per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/2004 *sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire*.</u>
- 3. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art 4 comma 2 sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.
- 4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 10. Definizioni

- 1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art 5.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere
 - altre attività non continuative
- 2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali di cui all'Art 2.
- 3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
- 4. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzocorona è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
- 5. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 22 e i provvedimenti di cui all'Art 23.
- 6. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 11. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 11.1, 11.2, necessita di autorizzazione in deroga. In questi casi può essere richiesta una autorizzazione in **deroga semplificata** che deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate (Allegato 2).

11.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate è consentito previa ottenimento di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga con procedura semplificata deve essere inviata al Comune di Mezzocorona almeno *5 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **<u>Ubicazione:</u>** l'attività in deroga ai limiti acustici non si svolge in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- <u>Durata dei lavori:</u> massimo 60 giorni lavorativi.
- **Giorni:** tutti i giorni **feriali**, escluso il sabato, salvo casi specifici
- Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 salvo ulteriori prescrizioni specificate nell'autorizzazione in deroga.
- Limiti acustici assoluti: è concessa la deroga ai valori limite assoluti.
- <u>Limiti acustici differenziali</u>: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di

rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mezzocorona.

11.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Mezzocorona almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa

- Durata: massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- <u>Limiti acustici assoluti:</u> è concessa deroga ai valori limite assoluti.
- Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Art 12. Autorizzazioni in deroga ordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento

- 1. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. Art 11 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Mezzocorona specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico redatta secondo le linee guida contenute nell'allegato 3 e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).
- 2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art 11 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
- 3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 13. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. il sistema di allarme deve essere dotato di apposito dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.
- congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
- 3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 14. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 15. Campane per cerimonie religiose

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 7:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art 16. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 17. Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art 18. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali* dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 19. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 20. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 21:00;

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 21. Attività di controllo.

- 1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
- 2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
- 3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 22 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 23.

Art 22. Sanzioni

- 1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
- 2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.

Art 23. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

- 1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 21, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
- 2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
- 3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di

riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
- 4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
- 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 6. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

(attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art 7 comma 4 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

	Al COMUNE DI MEZZOCORONA
Il sottoscritto	
nato a	il
Residente a	via/piazzan°n
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare [□ altro (specif.)
della impresa:	
	(nome ditta)
	del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione li provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto da
	DICHIARA
che nello svolgimento dell'attività di	
ubicata in via/piazza	
non verrà fatto uso di:	
Condizionatori aventi unità poste all'esterno	dei locali in cui si svolge l'attività;
Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio	o ancorati alla muratura;
Estrattori di aria	
 Impianti di diffusione sonora; 	
■ Gruppi elettrogeni;	
Altre apparecchiature rumorose legate all'att	tività;
e che pertanto l'attività non richiede valutaz	zione previsionale di impatto acustico.
Data,	
	Firma:

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (<u>DEROGA SEMPLIFICATA</u>)

(entro i limiti dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco DEL COMUNE DI MEZZOCORONA (n. 2 copie) in qualità di: \square legale rapp.te \square titolare \square altro (specif.) _____ della ditta _____ sede legale _____ (via, n.civico, telefono, fax) COMUNICA ai sensi dell'Art 11 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari in ______ via ______n.____n. si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: Le sorgenti sonore utilizzate consistono in:

disturbati, sarar	nno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:
A tal fine il	sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in
	impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale con
particolare rif	erimento:
(barrare la tipologia	a di attività rumorosa temporanea):
☐ Art. 11.1 ca	ntieri edili, stradali e assimilati di durata non superiore a 60 gg lavorativi
☐ Art. 11.2 ma	anifestazioni o spettacoli rumorosi di durata non superiore a 5 giorni
	e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.
Conferma che	e i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevolo
	abilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.
Data:	Firma:
Data	
N.B. Ove la sottoso	rizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità de
sottoscrittore (art. 3	

(attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'Art 11 del Regolamento di Attuazione del P.C.C.A.)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)

(Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

(An	t 12 dei Regolamento di atti	Jazione dei P.C.C.A.)
		<u>Al Sindaco</u>
		DEL COMUNE DI MEZZOCORONA (n. 3 copie)
Il sottoscritto		
in qualità di: □ legale rapp.te □	titolare)
della □ manifestazione □ ente □	l ditta	
	(nome mar	nifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale		
	(via, n.civico, telefo	ono, fax)
	CHIEDE	E
		disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione pe
da effettuarsi in	, via	n
nei giorni dal	al	
e negli orari		
in deroga alle condizioni previste da	ıl Regolamento Comunale, a	adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, <u>redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale</u> (L. 447/95):

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).
- 2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data:	 Firma:	

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

• indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 5: "Valutazione del clima acustico esistente".

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle
 opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione
 acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed
 opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

• indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di "valutazione previsionale impatto acustico", può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico, ed è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 4.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

Tipo di attività rumorosa	Descrizione	Durata	Ubicazione	Limiti in deroga (art. 11 e 12 Regolamento Acustico)	Orario	Procedura
Permanente (vds Art 5)	In assenza di apparecchiature rumorose	-	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
	Con apparecchiature rumorose	-	Tutto il territorio comunale	Nessuna deroga possibile	Come da regolamenti specifici	Valutazione previsionale di impatto acustico (Allegato 4)
Temporanea (vds Art 10)	Cantiere edile, stradale o assimilabile	max 60 gg lavorativi	Non in prossimità di ricettori sensibili individuati dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Giorni feriali escl sabato negli orari 8:00-12:00 e 14:00-19:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 3)
		> 60 gg	Ubicazione/Limiti e ora	ario specificati nell'autorizzazione in deroga		Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 4)
	In area prevista dal P.C.C.A.	max 5 gg	In area prevista dal P.C.C.A.	Deroga ai valori assoluti Deroga ai valori differenziali	Dalle 10:00-24:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 3)
		> 5 gg	Ubicazione/Limiti e ora	ario specificati nell'autorizzazione in deroga		Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 4)
	In area non prevista dal P.C.C.A.	max 3 gg	Non in prossimità di ricettori sensibili individuati dal P.C.C.A.	Deroga ai valori differenziali	Dalle 10:00-24:00	Dom. di Deroga semplificata (Allegato 3)
		> 3 gg	Ubicazione/Limiti e ora	ario specificati nell'autorizzazione in deroga		Dom. di Deroga ordinaria (Allegato 4)

Tabella riassuntiva